



Il Prefetto della Provincia di Oristano

VISTO il R.d. 18 giugno 1931, n. 773;

VISTO il R.d. 6 maggio 1940, n. 635;

VISTA la nota del Direttore del C.A.I.P. della Polizia di Stato, pervenuta in data 15 aprile 2024, con la quale è stata richiesta a questo Ufficio l'emissione, per il mese di maggio 2024, di un provvedimento di sgombero nella zona sita nel comprensorio del Lago Omodeo, durante le esercitazioni previste per l'addestramento periodico dei reparti delle Forze dell'Ordine;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 2, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, con lo sgombero delle predette zone, nelle date di seguito indicate, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

ORDINA

- a) lo sgombero della zona sita nel comprensorio del Lago Omodeo, **dalle ore 7:00 alle ore 14:00 dei giorni 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 maggio 2024**, nell'area delimitata come sotto specificato e secondo la seguente topografica:
 - a Nord: la congiungente i punti 32T MK 90584356 quota 120 circa località Su Murdegu e 32T MK 92904394 quota 105 località Monte Paza, parte coperta dalle acque;
 - a Est: la congiungente i punti 32T MK 92904394 quota 105 località Monte Paza, parte coperta dalle acque e 32T MK 91624142 quota 102 parte coperta dalle acque;
 - a Sud: la congiungente i punti 32T MK 91624142 quota 102 parte coperta dalle acque e 32T MK 90584328 quota 120 località Funtana Olecca;
 - a Ovest: la congiungente i punti 32T MK 90584328 quota 120 località Funtana Olecca e 32T MK 90584356 quota 120 circa località Su Murdegu;
- b) il divieto di accesso ai soggetti non autorizzati alla predetta area sgomberata, così come delimitata e specificato nella predetta indicazione topografica.

Il Direttore del CAIP della Polizia di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Le Amministrazioni comunali interessate sono incaricate di pubblicare nei rispettivi Albi e siti istituzionali la presente ordinanza, nonché tutte le disposizioni inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere.

Il presente decreto sarà trasmesso alle Forze dell'Ordine, al C.A.I.P., al Corpo Forestale e V.A. e alle Amministrazioni Comunali interessate.

Oristano, data protocollo

IL PREFETTO
(Angeri)

AVVERTENZE:

- 1) Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili - cartucce - ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):
Chiunque durante il corso esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.
- 2) Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") ovvero al più vicino Comando CARABINIERI. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni - (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896, n°109:
ARTICOLO 1 - E' vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, dei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
ARTICOLO 2 - Per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, che non sono stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
ARTICOLO 3 - Gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori e i detentori di proiettili o di parti medesime, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militari e comune, per gli acquisti di cose destinate a usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

AR/mc
11/61

Prot. n. 14570/2024/A.1

POLIGONO "COMPENSORIO DEL LAGO OMODEO"

